

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA

TRA

**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede legale in Bologna, alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il **Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie** con sede in Via Ugo Foscolo, 7 – 40123 Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Raffaele Lodi, nato a Bologna il 26/04/1964 (C.F.: LDORFL64D26A944G), domiciliato per la carica presso il medesimo Dipartimento e autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con delibera della Giunta del Dipartimento in data 25/01/2018;

(di seguito indicata come "DIBINEM" o, indistintamente, come "Parte");

E

**L'Istituto per la Sicurezza Sociale – Repubblica di San Marino**, con sede a Via Scialoja, 20 Cailungo - 47893 Repubblica San Marino, Codice Operatore Economico SM02298, nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Gualtieri, nato a San Marino il 01/07/1969, domiciliato per la carica presso il medesimo Istituto, che agisce in esecuzione delle deleghe conferite con Deliberazione del Comitato Esecutivo del 27 dicembre 2017 – delibera n. 3

(di seguito indicata come "ISS" o, indistintamente, come "Parte");

(di seguito collettivamente indicate come le "Parti").

**Premesso che:**



- il DIBINEM e l'ISS hanno già avviato nel 2015 una collaborazione di ricerca nell'ambito del progetto "Cure Intermedie: supporto alla definizione ed implementazione di nuovi modelli organizzativi per il miglioramento dell'integrazione tra Ospedale e Territorio"

- considerato l'interesse del DIBINEM e dell'ISS di proseguire nel progetto per giungere ad una valutazione di impatto del percorso diagnostico terapeutico – assistenziale per il paziente con Diabete Mellito,

- è infatti interesse del DIBINEM approfondire, per fini di ricerca e formazione, le tematiche relative allo sviluppo di un **Percorso diagnostico terapeutico-assistenziale (PDTA) per il paziente con Diabete Mellito** ed è interesse dell'ISS collaborare e favorire dette tematiche di ricerca per promuovere e implementare attività finalizzate all'integrazione ospedale-territorio, nonché di sviluppare servizi di cure intermedie adatti alla specifica realtà assistenziale della Repubblica di San Marino, sulla base delle più recenti indicazioni di letteratura.;

- le Parti con il presente Accordo intendono perseguire le proprie finalità istituzionali e pertanto i contributi economici che discendono dal presente Accordo devono ritenersi fuori campo IVA ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del DPR n. 633 del 1972 e s.m.i..

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo,**

**le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

#### **ARTICOLO 1 - Oggetto**



h

Il DIBINEM e l'ISS si obbligano reciprocamente a collaborare per lo svolgimento in comune delle attività relative al Progetto di ricerca denominato "all'implementazione del PDTA per la gestione del paziente con Diabete Mellito;" secondo quanto riportato nel Protocollo di ricerca che costituisce l'Allegato 1 del presente Accordo. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere attività di coordinamento scientifico e analisi dei dati del Progetto di ricerca al fine di pianificare e svolgere specifiche attività di implementazione del Percorso Diagnostico-Terapeutico (PDTA) per la gestione del paziente con Diabete Mellito (DM) già avviato nella Repubblica di San Marino e in corso di attuazione, nonché attività di tutorship e formazione per gli operatori sanitari, al fine dell'implementazione del Progetto.

La collaborazione potrà avvenire attraverso diverse forme, tra cui a titolo esemplificativo:

- attuazione congiunta di analisi dei dati comprese nel Progetto;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche.

La relazione scientifica finale sarà redatta dal DIBINEM a conclusione delle attività di ricerca.

#### **ARTICOLO 2 – Responsabili scientifici**

Per le finalità del presente Accordo, le Parti designano, quali rispettivi responsabili scientifici delle attività in oggetto, il Dr. Andrea Gualtieri per l'ISS e la Prof.ssa Maria Pia Fantini per il DIBINEM, fermo restando che le Parti potranno sostituire il responsabile scientifico come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

#### **ARTICOLO 3 -- Durata e modifiche**

Handwritten signature and a checkmark-like mark.

Il presente accordo è valido ed efficace per un anno, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti.

Detta durata potrà essere prorogata su accordo scritto delle Parti, prima della sua scadenza.

Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valido ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

#### **ARTICOLO 4 – Collaborazione economica**

A titolo di collaborazione, anche economica, per l'attuazione del Progetto di cui all'articolo 1, l'ISS si impegna a versare al DIBINEM la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00). Detto importo non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in quanto esso rientra nell'ambito delle attività istituzionali delle Parti, e quindi non nell'esercizio di attività commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie, dietro invio da parte del DIBINEM di apposita nota contabile all'indirizzo e-mail [renato.vicini@iss.sm](mailto:renato.vicini@iss.sm), sul conto Unicredit Banca in Bologna numero IBAN: IT88L0200802452000102270852, codice BIC/SWIFT: UNCRITM1NT4, inserendo nella causale del bonifico il codice identificativo Q1 e secondo le seguenti scadenze temporali:

-euro 2.5000,00 (duemilacinquecento/00) entro trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente Accordo;

-euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla data di un anno dall'ultima sottoscrizione del presente Accordo, indipendentemente da un'eventuale proroga del medesimo.



Handwritten signature and initials, possibly 'op' and 'L', followed by the number 4.

## **ARTICOLO 5 – Copertura assicurativa e obblighi di comportamento del personale**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Il personale dell'ISS che si dovesse recare presso i locali del DIBINEM per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi:

-ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore adottati in virtù del D. Lgs. n. 81 del 2008;

-al codice etico e di comportamento redatto in attuazione del DPR n. 62 del 2013 e pubblicato sul proprio sito web all'indirizzo: <http://www.unibo.it/it/ateneo/chiamo/codice-etico-e-di-comportamento?target=personale>

## **ARTICOLO 6 – Uso dei segni distintivi**

Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

## **ARTICOLO 7 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati di cui le Parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003.

In ogni caso le attività di ricerca avranno ad oggetto dati anonimi e/o dati provenienti da flussi amministrativi correnti anonimizzati dall'ISS.



## ARTICOLO 8 – Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte, che vengano comunicati in virtù del presente accordo. A tal riguardo, sono considerate "Informazioni Riservate" qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

L'obbligo di riservatezza verrà meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrici delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.



6

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

#### **ARTICOLO 9 – Pubblicazioni scientifiche**

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione previa comunicazione all'altra Parte, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10.

In particolare, ciascuna Parte avrà facoltà:

- (a) di comunicare per iscritto all'altra parte, entro quindici giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi;
- (b) di richiedere per iscritto all'altra Parte, entro quindici giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

Ove una Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

#### **ARTICOLO 10 – Proprietà intellettuale**

Handwritten signature and a mark resembling a checkmark or a stylized 'L'.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale che dovessero sorgere sui risultati conseguiti in occasione dello svolgimento delle attività discendenti dal presente Accordo e l'eventuale brevettazione di detti risultati spetteranno in comproprietà alle Parti e le quote di contitolarità saranno determinate in funzione dell'apporto inventivo prodotto da ciascuna Parte.

In caso di brevettazione, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **ARTICOLO 11 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo, dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- per il DIBINEM:

e-mail: [dibinem.ricerca@unibo.it](mailto:dibinem.ricerca@unibo.it)

indirizzo PEC: [dibinem.dipartimento@pec.unibo.it](mailto:dibinem.dipartimento@pec.unibo.it)

- per l'ISS:

e-mail: ...[andrea.gualtieri@iss.sm](mailto:andrea.gualtieri@iss.sm) – [sandro.pavesi@iss.sm](mailto:sandro.pavesi@iss.sm) –  
[maurizia.rolli@iss.sm](mailto:maurizia.rolli@iss.sm)

per conoscenza: [collaboratore.dg@iss.sm](mailto:collaboratore.dg@iss.sm) [segreteria.direttore@iss.sm](mailto:segreteria.direttore@iss.sm).

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

#### **ARTICOLO 12 – Legge applicabile e controversie**

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione



dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

### **ARTICOLO 13 – Spese**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa, parte II del DPR 131/86 e le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è altresì soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72 -Tariffa - parte prima, con oneri a carico del Dibinem.

### **ARTICOLO 14 – Sottoscrizioni**

La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in due esemplari originali (di cui uno per il DIBINEM, uno per l'ISS) che le Parti medesime, sottoscrivendoli, dichiarano di approvare per intero.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il DIBINEM: Prof. Raffaele Lodi


Data 22/03/16

Luogo Bologna

Firma



PAVIMENTO DI CANTIERE ROVEDDO E MELNACOTONE  
IL DIRETTORE  
Prof. Raffaele LODI



Per l'ISS: Dr. Andrea Gualtieri

Data 19 APR. 2018

Luogo  
SAN MARINO

Firma EL DIRETTORE GENERALE

